

# La Cigo Covid estende la vita della cassa straordinaria

## AMMORTIZZATORI

Con la trasformazione della Cigs viene indicata la nuova data di fine utilizzo

**Antonino Cannioto  
Giuseppe Maccarone**

Con il messaggio 2066/20 diffuso ieri, l'Inps chiarisce alcuni aspetti gestionali relativi alle attività da svolgere in conseguenza dell'emanazione di provvedimenti di modifica di decreti ministeriali di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria

(Cigs) e delle richieste di trasformazione della modalità di pagamento della cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), successive al rilascio della relativa autorizzazione.

In ragione dell'interruzione dell'attività dovuta al Covid-19, le imprese possono chiedere al ministero del Lavoro la sospensione del programma di Cigs e il contestuale accesso alla Cigo o alla Cigd (articolo 20 del Dl 18/2020). Il dicastero rilascia il decreto di interruzione della Cigs e di riformulazione del provvedimento sospeso, indicando la nuova data finale del trattamento straordinario. Terminata la Cigo, le aziende dovranno chiedere una nuova autorizzazione a valere sul

decreto che ha disposto la sospensione della Cigs. L'Inps precisa che il numero di autorizzazione della Cigs originaria non deve essere più utilizzato.

Riguardo all'annullamento di un decreto Cigs, viene ricordato che una cancellazione parziale comporta una riduzione del periodo originariamente concesso e una conseguente rimodulazione del numero delle ore autorizzate. Laddove le ore pagate o conguagliate dalle aziende dovessero risultare superiori a quelle spettanti dopo la riparametrazione, l'Inps procederà al recupero delle somme erogate o conguagliate, a meno che l'azienda non sia in grado di dimostrare la titolarità al

maggior numero di ore.

In presenza di decreti che prevedono la modifica della modalità di erogazione - da conguaglio a pagamento diretto ai lavoratori o viceversa - della Cigs, le sedi dell'Istituto dovranno rivedere l'autorizzazione concessa. Laddove la variazione delle modalità determinasse il venir meno del beneficio del pagamento diretto, l'azienda dovrà farsi carico di anticipare ai lavoratori le somme ancora spettanti e, successivamente, recuperarle con il sistema del conguaglio contributivo.

Una rettifica della Cigs può anche essere determinata dal superamento delle ore previste dal contratto di solidarietà, emerso in sede

di accertamento ispettivo.

L'Inps in tal caso, provvede a decurtare dall'autorizzazione le ore in eccedenza e a recuperare quanto indebitamente riconosciuto. L'azienda deve procedere a regolarizzare le posizioni dei lavoratori.

Riguardo all'esonero dal versamento del contributo addizionale per le aziende sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell'esercizio, che ricorrono alla Cigs, il messaggio ricorda che occorre farne richiesta, dimostrando di aver titolo alla facilitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**quotidianolavoro.ilsole24ore.com**  
La versione integrale dell'articolo